



Indice:

Articolo 1: Finalità generali e specifiche

Articolo 2: Principali disposizioni di interesse delle famiglie già approvate nell'avviso regionale rivolto ai Comuni

Articolo 3: Servizi per la prima infanzia presso i quali è possibile beneficiare della Misura Nidi gratis

Articolo 4: Modalità e termini utili per la presentazione della domanda

Articolo 5: Individuazione dell'elenco dei destinatari della Misura Nidi gratis

Articolo 6: Ulteriori condizioni per il riconoscimento del beneficio, variazioni dei servizi e rinunce

Articolo 7: Ulteriori adempimenti ed impegni dei genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi gratis

Articolo 8: Clausola di rinvio e responsabile del procedimento

Articolo 9: Trattamento dei dati personali

Articolo 10: Richiesta di informazioni

FSE+ 2021/2027

Misura NIDI GRATIS - sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – avviso pubblico rivolto alle FAMIGLIE Priorità Inclusione sociale, Azione PAD 3.k.6

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Deliberazione di G.R. n. 367 del 6/04/2022, con la quale è stata approvata, tra l'altro, la proposta del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e con la quale si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale al fine di giungere alla definizione del testo finale del Programma;
- la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Legge Regionale n. 32/2002;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/6/2023 e successive modificazioni e integrazioni che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE+ 2021-2027;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 03-03-2025, come rettificata dalla Deliberazione n. 613 del 20 maggio 2025, che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;
- l'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- la Decisione della G.R. n. 2 del 19/6/2023 e ss.mm.ii;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
- il D.P.G.R. 41/r 2013;
- il Decreto Dirigenziale n. 4591 del 5 marzo 2025 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico, rivolto alle amministrazioni comunali interessate, finalizzato al sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura Nidi gratis;

Articolo 1

Finalità generali e specifiche

La Regione Toscana si prefigge l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, in quanto l'educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento efficace nell'istruzione e nella formazione, in una prospettiva lifelong learning.

Con il presente avviso finanziato dal Programma regionale FSE + 2021 2027, Priorità Inclusione sociale, azione PAD 3.k.6, la Regione Toscana intende sostenere l'accoglienza nei servizi per la prima infanzia, anche al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri; tali obiettivi che il presente avviso si prefigge di perseguire vengono attuati mediante l'intervento di abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi per la prima infanzia, di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. 41/r 2013 (nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare)¹, che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi:

- a titolarità comunale;
- a titolarità di soggetti pubblici non comunali di cui all'articolo 49 comma 2 del D.P.G.R. 41/r 2013;
- privati accreditati e convenzionati.

Le disposizioni stabilite nel presente avviso riferite ai servizi privati accreditati si applicano, senza distinzione e senza necessità di espressa specifica previsione nel testo, ai servizi per la prima infanzia a titolarità di soggetti pubblici non comunali (es. nido del Tribunale di Firenze).

La Misura Nidi Gratis prevede un sostegno attraverso l'applicazione di uno sconto per la frequenza dei servizi per la prima infanzia ai genitori/tutori richiedenti, con modalità indiretta di erogazione al Comune e all'Unione di Comuni, per conto del destinatario.

L'attuazione della Misura prevista nel presente avviso richiede la collaborazione delle amministrazioni comunali. **Le amministrazioni comunali cureranno la gestione, il monitoraggio**

¹ Sono esclusi dall'accesso ai benefici di cui al presente avviso i Centri bambini e famiglie.

e l'istruttoria delle domande dei genitori/tutori relative ai servizi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio.

A tali amministrazioni è stato rivolto l'avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale n. 4591 del 5 marzo 2025 e successive modificazioni e integrazioni, atto preliminare al presente bando.

Il presente avviso regionale è finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027 e rientra nel progetto GiovaniSi.

Articolo 2

Principali disposizioni di interesse delle famiglie già approvate nell'avviso regionale rivolto ai Comuni

La Misura prevede la riduzione delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei propri/e figli e figlie in nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, comunali e privati accreditati, presenti in un Comune della Toscana.

Il contributo regionale potrà essere assegnato ai nuclei familiari **con ISEE fino a 40.000 euro.**

La famiglia dovrà essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di un ISEE in corso di validità e con DSU correttamente attestata.

Le mensilità per le quali sarà possibile chiedere il contributo regionale sono quelle **da settembre 2025 a luglio 2026 (01/09/2025-31/07/2026).**

Il contributo regionale non può essere assegnato per il mese di agosto 2026.

Per poter beneficiare del contributo regionale **i bambini e le bambine devono essere residenti in un Comune della Toscana;** il requisito della residenza del/la bambino/a dovrà essere posseduto quando il genitore/tutore presenta la domanda.

Per tutti i servizi comunali e privati accreditati, i bambini e le bambine devono avere la disponibilità e l'assegnazione effettiva del posto, ad esito della domanda di accesso agli stessi.

Per i nidi d'infanzia:

Lo sconto verrà applicato sulle tariffe e sulle rette per l'importo che supera la quota rimborsabile da INPS (bonus Inps di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) **fino ad un massimo di 800 euro;** l'importo della tariffa che supera 800,00 Euro mensili dovrà essere pagato dalla famiglia. Lo sconto regionale spettante sarà calcolato tenendo conto:

- del rimborso pagato ogni mese alle famiglie da INPS per la singola retta/tariffa, per i seguenti importi:
 - € 272,73 (dieci rate) ed € 272,70 (una ulteriore rata) nel caso di ISEE da 0 fino a € 25.000,99;
 - € 227,27 (dieci rate) ed € 227,30 (una ulteriore rata) nel caso di ISEE da € 25.001,00 fino a € 40.000,00;
 - € 327,27 (dieci rate) ed € 327,30 (una ulteriore rata) per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE da 0,00 fino a 40.000.
- delle eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie (contributi comunali) già previste dalle amministrazioni comunali che riducono i costi sostenuti dai genitori/tutori, come ad esempio quelle non presenti nell'atto comunale di individuazione delle tariffe per la frequenza in caso di servizi comunali.

Lo sconto regionale verrà assegnato per la quota che supera il contributo rimborsabile da INPS e sarà calcolato assumendo gli importi di Bonus INPS sopra indicati; tale modalità di attribuzione del contributo regionale verrà utilizzata anche in caso di mancata richiesta del Bonus INPS da parte della famiglia.

Se la famiglia quindi vuole ottenere l'azzeramento completo della retta/tariffa (fino ad 800,00 Euro tenuto conto del limite massimo mensile dello sconto regionale di 527,27), **dovrà essere ammessa al contributo di entrambi i benefici.**

Tali disposizioni si applicheranno anche in caso di omessa richiesta o assegnazione del Bonus nido nazionale o di riduzione di tale importo assegnato o di esaurimento di tali risorse.

Per gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare:

Richiamata la Circolare INPS n. 60 del 20-03-2025, che esclude dal Bonus nido nazionale per l'annualità 2025 gli spazi gioco ed i servizi educativi in contesto domiciliare, diversamente da quanto previsto per l'annualità 2024, Regione Toscana garantisce la riduzione delle rette/tariffe oltre che per la frequenza dei nidi d'infanzia, anche per la frequenza dei servizi integrativi, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, fino ad un importo massimo di € 527,27. Esclusivamente per spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare pertanto possono essere soggette a sconto anche le quote di tariffe/rette inferiori a 272,73, 227,27 e 327,27 euro mensili fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità.

Qualora il Bonus Nido Inps sia successivamente riconosciuto da Inps anche per gli spazi gioco e/o i servizi educativi in contesto domiciliare, Regione Toscana rideterminerà il contributo regionale e quindi lo sconto della tariffa/retta unicamente per la quota che eccede il Bonus Nido Inps stesso, con le stesse modalità e limiti previsti per i nidi d'infanzia. Tale rideterminazione del contributo regionale sarà operativa dalla prima mensilità utile previa approvazione del relativo provvedimento regionale. Ulteriori determinazioni degli uffici regionali potranno essere comunicate alle amministrazioni comunali e ai soggetti interessati anche mediante tempestiva pubblicazione su sito web dedicato alla misura.

La retta/tariffa che resta in carico alla famiglia deve essere regolarmente pagata al Comune, all'Unione dei Comuni o al gestore del servizio a seconda dei casi.

L'importo massimo riconoscibile come "sconto per la frequenza" per ciascun bambino e bambina destinatario/a ammonta a un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità, per un massimo di 11 mensilità complessive dell'anno educativo 2025/2026.

Si chiarisce pertanto che il contributo regionale è a sconto diversamente dall'eventuale contributo riconosciuto da INPS (a rimborso).

Per poter presentare la domanda per i contributi regionali i genitori/tutori interessati, devono essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità e con DSU correttamente attestata.

La corretta attestazione della dichiarazione ISEE è dimostrata dall'assenza di difformità o omissioni; in presenza di difformità o omissioni sulla dichiarazione ISEE colui che ha fatto domanda dovrà risolvere tali problematiche ed ottenere l'ISEE correttamente attestato entro la scadenza fissata dal presente bando o dalle comunicazioni inviate via mail o PEC dalla Regione.

Si evidenziano inoltre le seguenti disposizioni:

- 1) ai fini del riconoscimento del contributo regionale l'assegnatario dello stesso deve corrispondere all'intestatario della eventuale domanda Bonus Inps, di Nidi Gratis e della fattura/ricevuta emessa dal servizio ovvero avviso Pago PA. Il mancato rispetto di tale disposizione determina il non riconoscimento del contributo fino alla regolarizzazione di tale documentazione; qualora fossero già stati applicati gli sconti sulle rette, i relativi importi saranno soggetti a recupero da parte della Regione Toscana;
- 2) il nucleo familiare indicato nell'attestazione ISEE deve corrispondere a quello risultante dall'anagrafe comunale; qualora il Comune o l'Unione dei Comuni:

- rilevi in sede di verifica delle domande il mancato rispetto di tale condizione, non accoglierà la relativa domanda;

- accerti il mancato rispetto di tale condizione nelle fasi successive del procedimento dovrà darne comunicazione al settore regionale competente ai fini della revoca del contributo regionale assegnato.

3) Sono escluse espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per la frequenza dei servizi per la quota di tariffa/retta mensile aggiuntiva rispetto all'eventuale importo rimborsabile da INPS; l'uscita di cassa è ammessa, oltre che per l'importo da richiedere a rimborso ad INPS, anche per le eventuali riduzioni di importo del Bonus Inps derivanti dal passaggio alla fascia ISEE superiore e per la quota di tariffa/retta superiore a 800 euro per i nidi d'infanzia e a 527,27 euro per spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare;

4) Le risorse di cui al presente avviso non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi (quali ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione) se non compresi all'interno della tariffa/retta;

5) Le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, corrispondente alla data del provvedimento di impegno dei contributi alle amministrazioni comunali, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario; rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "bonus Inps";

6) In caso di rinuncia al contributo, cessa il beneficio riconosciuto dalla Regione Toscana, con le modalità fissate all'articolo 6;

7) L'eventuale accertamento dello stato di morosità relativo agli importi dovuti nell'a.e. 2024/2025 determina la non applicabilità degli sconti per l'a.e. 2025/2026 fino alla regolarizzazione di tali pagamenti;

8) Il sostegno di cui al presente avviso viene riconosciuto anche successivamente al compimento dei 3 anni nel caso di bambini e bambine che:

- continuano a frequentare il servizio per la prima infanzia fino al termine dell'anno educativo;

- per motivi di fragilità certificata, continuano ad usufruire del servizio;

9) i benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

10) i requisiti per l'accesso e il mantenimento del contributo regionale, compreso l'importo dell'ISEE, sono quelli indicati al momento della presentazione della domanda; resta escluso il requisito della residenza in Toscana dei/delle bambini/e che deve essere mantenuto per tutto l'anno educativo 2025/2026, pena la revoca del contributo con effetto dalla mensilità successiva a quella del cambio di residenza;

11) l'avvio della frequenza del servizio per la prima infanzia indicato in domanda non può in ogni caso essere successivo al 31 maggio 2026, pena la non ammissione della domanda.

Le disposizioni di cui sopra non sono derogabili e determinano, nel caso di mancato rispetto, il non riconoscimento del contributo alle amministrazioni comunali e di conseguenza ai richiedenti.

Si precisa che le famiglie interessate ad accedere ai benefici previsti dal presente avviso, dovranno verificare, per i servizi comunali, se l'amministrazione comunale applica tariffe differenziate sulla base dell'ISEE per i residenti nell'ambito territoriale di propria competenza (territorio del singolo Comune o di più Comuni nel caso dell'Ufficio associato o dell'Unione di Comuni).

Nel caso in cui l'amministrazione comunale non applichi tale differenziazione, il genitore/tutore non potrà beneficiare della Misura Nidi gratis.

Articolo 3

Servizi per la prima infanzia presso i quali è possibile beneficiare della Misura Nidi gratis

Sarà possibile essere assegnatari del contributo regionale e usufruire degli sconti assegnati dalla Regione per i servizi per la prima infanzia:

- comunali se proposti dalle Amministrazioni comunali;
- privati accreditati che hanno manifestato la propria adesione alla Misura regionale presentando la propria richiesta all'amministrazione comunale territorialmente competente;
- inseriti nell'elenco approvato dalla Regione Toscana con proprio decreto dirigenziale, reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis

I genitori/tutori, all'atto dell'inserimento della domanda nell'applicativo regionale di cui all'art 4, potranno indicare esclusivamente un servizio per la prima infanzia tra quelli presenti in tale elenco.

Articolo 4

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata, a decorrere dalle ore 9,00 del giorno 4 giugno 2025 fino alle ore 18,00 del 26 giugno 2025, **esclusivamente mediante l'accesso all'applicativo regionale appositamente dedicato** (di seguito "applicativo regionale"), disponibile sul sito internet regionale. Il link a tale applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis

Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte.

Dalle ore 18,00 del 26 giugno 2025 non sarà più possibile presentare domanda.

I genitori/tutori sono tenuti a presentare una domanda di accesso alla Misura Nidi gratis per ciascun/a figlio/a.

Qualora sia stata presentata richiesta di accesso al Bonus INPS, la domanda per l'accesso alla Misura Nidi gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto.

All'interno della domanda potrà essere indicato un solo servizio per la prima infanzia per la cui frequenza sarà possibile beneficiare della Misura regionale Nidi gratis; in caso di servizio comunale dovrà essere indicato solamente il servizio per il quale il richiedente ha ottenuto l'assegnazione del posto.

E' ammessa la possibilità per le famiglie, in sede di presentazione della domanda, di indicare nelle varie mensilità le rette effettive corrispondenti a diversi moduli orari di frequenza; tale richiesta dovrà essere verificata dall'amministrazione comunale, al fine del riscontro dell'effettiva assegnazione del posto per tali moduli.

Le domande devono essere presentate da un genitore/tutore esclusivamente attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE) o il sistema pubblico di identità digitale (SPID di livello 2), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il genitore/tutore richiedente dovrà assicurarsi nella domanda che:

- la domanda per il contributo regionale sia effettuata da chi ha eventualmente richiesto il Bonus INPS;
- il codice fiscale del/la bambino/a sia stato inserito correttamente;
- la fascia ISEE indicata (inferiore a 25.001 o compresa tra 25.001 e 40.000) corrisponda al valore ISEE minorenni riportato sulla dichiarazione ISEE correttamente attestata in suo possesso;

- **il codice fiscale del dichiarante ISEE indicato coincida con quello presente sulla dichiarazione ISEE in suo possesso; si precisa che il dichiarante ISEE corrisponde al soggetto che ha presentato ed ottenuto la relativa attestazione (DSU);**
- **il numero di protocollo della dichiarazione ISEE indicato coincida con quello presente sulla dichiarazione ISEE in suo possesso;**
- **la data di rilascio dell'attestazione ISEE indicata coincida con quello presente sulla dichiarazione ISEE in suo possesso.**

L'annullamento della domanda, finalizzato all'inserimento di una nuova, è ammesso una sola volta. Si precisa che le domande annullate e non ripresentate così come quelle non completate o non inviate non saranno in ogni caso ammesse.

I genitori/tutori all'atto della presentazione della domanda dovranno indicare obbligatoriamente un recapito telefonico di un cellulare e un indirizzo mail che le amministrazioni comunali e la Regione utilizzeranno esclusivamente per le comunicazioni relative al presente avviso, comprese quelle relative al procedimento di riconoscimento o revoca dei contributi regionali.

Tali recapiti dovranno essere mantenuti attivi fino al 31/12/2027. Potrà essere indicato anche un indirizzo PEC.

La correttezza dei dati inseriti nell'applicativo è nella responsabilità del/della richiedente l'accesso ai contributi regionali previsti dalla misura Nidi gratis.

E' inoltre responsabilità di chi richiede il contributo regionale verificare il corretto funzionamento dell'indirizzo mail indicato, così come l'eventuale ricezione delle comunicazioni regionali in cartelle di posta indesiderata (es. cartella SPAM).

Se la procedura di inoltro della domanda è stata eseguita correttamente, il richiedente riceverà una mail di conferma dell'avvenuta ricezione.

La Regione potrà richiedere una sola richiesta di chiarimenti o integrazioni **fissando un termine per la risposta non successivo al giorno 3 luglio 2025**. Decorso tale termine, in difetto dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, la domanda di accesso alla Misura Nidi gratis non sarà accolta.

La verifica degli ulteriori requisiti previsti dall'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 4591 del 5 marzo 2025 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Comune o dall'Unione dei Comuni ove ha sede il servizio per la prima infanzia; il Comune e l'Unione di Comuni, potranno richiedere chiarimenti o integrazioni all'indirizzo mail (o PEC nel caso sia stato messo a disposizione da parte dell'interessato) riportato della domanda fissando un termine, decorso il quale senza che siano forniti gli stessi la domanda non sarà accolta.

Qualora Comune o Regione richiedano una modifica della domanda presentata, verrà riaperto l'accesso all'applicativo regionale al soggetto interessato al fine di apportare le necessarie correzioni.

L'amministrazione comunale competente potrà, ai fini della celerità del procedimento amministrativo, provvedere autonomamente ad apportare variazioni ai dati inseriti dal richiedente il contributo regionale; i dati oggetto di modifiche potranno riguardare:

- il servizio educativo per il quale è stato ottenuto il posto;
- l'effettivo orario/periodo di frequenza del servizio;
- preventivo finanziario (rette/tariffe e ulteriori contributi comunali);

come risultanti dalla documentazione amministrativa in proprio possesso. L'amministrazione comunale assicura la tempestiva comunicazione al richiedente il contributo regionale delle modifiche effettuate.

Articolo 5

Elenco dei destinatari della Misura Nidi gratis

Ai fini della redazione dell'elenco dei destinatari ammessi sarà data priorità ai casi di minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorchè prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purché la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana.

Esaurite tale priorità si procederà all'individuazione dei destinatari mediante apposita graduatoria in base al valore ISEE del nucleo, secondo un ordine crescente (dal minore al maggiore). Il Settore regionale competente darà successiva comunicazione a ogni amministrazione interessata dei nominativi dei destinatari delle agevolazioni di cui al presente avviso fino al raggiungimento dell'importo assegnato alla stessa.

Una volta terminata l'istruttoria delle domande di adesione alla misura, la Regione approverà le liste, per ciascuna amministrazione comunale, dei destinatari ammessi (mediante indicazione del solo codice univoco della domanda), con indicazione dell'ISEE, la tariffa/retta mensile e annuale totale prevista e l'importo dello sconto a carico della misura Nidi Gratis; contestualmente assegnerà le corrispondenti risorse alle amministrazioni comunali per conto delle famiglie.

Articolo 6

Ulteriori condizioni per il riconoscimento del beneficio, variazioni dei servizi e rinunce

Giorni di presenza ed assenza – ammissibilità dei contributi regionali

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia (data inizio e data fine malattia);
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza. La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Giustificativi di spesa e pagamento dei servizi per la prima infanzia privati accreditati:

Le fatture (o altro documento contabile/fiscale) devono essere intestate al soggetto che ha presentato la domanda Nidi Gratis per l'anno educativo 2025/2026 e da tale soggetto devono essere pagate; devono riportare inoltre il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata domanda.

Il pagamento può essere effettuato, in analogia con quanto previsto da INPS per il bonus nido, unicamente dal soggetto assegnatario dei contributi regionali con le seguenti modalità:

- bonifico bancario/postale;
- assegno bancario non trasferibile;
- altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento (ad esempio, pagamenti con carta di credito, carta di debito, bancomat, ricevute di pagamento effettuato tramite PagoPA laddove applicate) sostenuta dal soggetto assegnatario del contributo.

Giustificativi di spesa e pagamento dei servizi per la prima infanzia comunali

Come previsto per i servizi privati le ricevute/avvisi di pagamento devono essere intestati al soggetto che ha presentato la domanda Nidi Gratis per l'anno educativo 2025/2026 e da tale soggetto devono essere pagate con una delle modalità previste per i servizi privati accreditati; sono accettati come ulteriore giustificativo le ricevute di pagamento effettuato tramite PagoPA.

Modifica del servizio per la prima infanzia originariamente indicato in domanda:

Nei soli casi di inadempienza, durante l'anno educativo, degli impegni assunti dal servizio privato accreditato o di chiusura del servizio o di revoca dell'accreditamento è possibile per le famiglie la modifica della struttura per la prima infanzia prescelta inizialmente; in tal caso la famiglia può iscrivere il bambino o la bambina ad un'altra struttura e continuare ad usufruire del contributo, purché la struttura sia tra quelle già previste nell'elenco delle strutture aderenti alla misura approvato con decreto dirigenziale regionale.

L'eventuale variazione del servizio, determinatasi per le tre cause sopra indicate, avverrà, con le modalità che saranno comunicate alle Amministrazioni comunali, mediante presentazione di domanda cartacea.

Rinuncia al contributo:

E' possibile presentare rinuncia al contributo regionale assegnato inviando all'amministrazione comunale (Comune/Unione dei Comuni) competente e alla Regione Toscana all'indirizzo mail nidigratis@regione.toscana.it, l'apposito allegato (Allegato B1 al presente avviso).

E' possibile presentare rinuncia ai contributi da parte degli assegnatari fino al 31 marzo 2026; decorso tale termine la rinuncia dovrà essere presentata alle Amministrazioni comunali per gli adempimenti del caso.

Il contributo regionale non verrà più riconosciuto a partire dal mese indicato nel modulo di rinuncia. Si precisa inoltre che, per il riconoscimento del beneficio per i mesi precedenti alla data della rinuncia, la famiglia è tenuta ad effettuare il monitoraggio alle scadenze previste dall'avviso.

In caso di rinuncia al contributo regionale assegnato, presentata in una data successiva al 01/09/2025, non sarà possibile presentare una nuova domanda in caso di riapertura dei termini.

Morosità nel pagamento delle quote di tariffa/retta rimaste in carico alle famiglie:

Ai fini del riconoscimento del contributo regionale è obbligo delle famiglie corrispondere la quota rimasta a proprio carico al soggetto titolare del servizio (importo da chiedere a rimborso a INPS e ulteriori quote a carico della famiglia non ricomprese nella retta); la Regione garantisce al soggetto titolare del servizio il riconoscimento del contributo regionale, limitatamente alla quota dello sconto, per le due mensilità immediatamente successive all'ultima per la quale è stata pagata la quota a carico delle famiglie; decorse tali due mensilità senza che sia intervenuto il pagamento da parte delle famiglie, il contributo regionale non potrà essere riconosciuto anche in presenza dei 5 giorni minimi di frequenza richiesta al verificarsi di tale mancato pagamento da parte delle famiglie:

- a) il servizio privato accreditato comunica tempestivamente all'amm.ne comunale ove lo stesso ha sede, il mancato pagamento, delle precedenti due mensilità, per gli adempimenti di propria competenza e sospende l'applicazione degli sconti;
- b) il soggetto titolare del servizio applica nuovamente gli sconti previsti dal provvedimento regionale di assegnazione dei contributi, dalla mensilità successiva a quella di avvenuta regolarizzazione da parte delle famiglie dei pagamenti delle mensilità pregresse informandone il Comune;
- c) l'amm.ne comunale in cui ha sede il servizio comunica tempestivamente al settore regionale competente il verificarsi di tale omesso pagamento di due mensilità, sia per i servizi privati accreditati che per i servizi di cui essa è titolare, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti di revoca del contributo.

La revoca del contributo decorre a far data dalla prima mensilità di omesso pagamento con contestuale recupero nei confronti della famiglia degli sconti già applicati dal soggetto titolare per le due mensilità immediatamente successive all'ultima per la quale è stata pagata la retta/tariffa.

L'ulteriore mancato pagamento delle somme dovute determina la revoca definitiva del contributo regionale assegnato e l'obbligo per i soggetti titolari di interrompere l'applicazione degli sconti.

Per le due ultime mensilità di frequenza previsti in sede di domanda l'omesso pagamento è accertato alla data massima del 15/09/2026; per le famiglie inadempienti a tale obbligo, in seguito a sollecito dalla Regione trasmesso ai contatti segnalati in sede di presentazione di domanda, si procederà alla revoca del contributo regionale assegnato, a decorrere dalla prima mensilità di omesso pagamento; il recupero della quota rimasta in carico alla famiglia, per le mensilità non riconosciute da Regione Toscana rimane nella responsabilità del titolare del servizio.

Articolo 7

Ulteriori adempimenti ed impegni dei genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi gratis

I genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi gratis sono tenuti obbligatoriamente:

- 1) a compilare sull'applicativo regionale nel quale si è presentata domanda, la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di aver beneficiato dello sconto sulle rette/tariffe riconosciuto dalla Regione Toscana; tale adempimento dovrà essere portato

obbligatoriamente a termine entro il 14/02/2026 per le mensilità da settembre 2025 a gennaio 2026, ed entro il 15/09/2026 per le mensilità da febbraio a luglio 2026;

2) a compilare entro il 14/02/2026 sull'applicativo regionale nel quale si è presentata domanda, un questionario di gradimento le cui informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Settore regionale competente, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante della Misura di cui al presente avviso al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali cittadini toscani.

Il settore regionale competente, in caso di inadempimento a tali obblighi invia un sollecito all'indirizzo mail (o PEC se precedentemente fornito) indicato in sede di presentazione della domanda, fissando un termine per l'effettuazione del monitoraggio non superiore a 10 giorni dalla data di invio della comunicazione; decorsa senza esito tale scadenza si provvederà alla revoca dei contributi regionali con contestuale recupero, nei confronti dei beneficiari, degli sconti già applicati dai soggetti titolari del servizio; tale revoca verrà disposta:

- nel caso di inadempimento del primo monitoraggio del periodo da settembre 2025 a gennaio 2026, per l'intero contributo regionale assegnato;
- nel caso di inadempimento del secondo monitoraggio del periodo da febbraio a luglio 2026, il contributo sarà revocato limitatamente a tali mensilità.

I genitori/tutori beneficiari sono tenuti altresì a comunicare in ogni fase del procedimento al Comune o all'Unione dei Comuni competente:

- le variazioni delle condizioni sulla base delle quali è stato calcolato il contributo regionale (a titolo esemplificativo variazione del valore dell'Isee minorenni, modifica degli importi delle agevolazioni comunali, ecc.);
- il trasferimento della residenza del bambino o della bambina frequentante il servizio per la prima infanzia in un Comune sito al di fuori della Regione Toscana; questa informazione è comunicata anche agli uffici regionali competenti.

Il trasferimento della residenza in altro Comune toscano dovrà essere comunicato agli uffici comunali competenti con le modalità dagli stessi stabiliti e a Regione Toscana mediante aggiornamento del dato presente sull'applicativo regionale (sezione *I miei dati*) utilizzato in sede di presentazione della domanda.

I genitori/tutori beneficiari sono tenuti altresì, in ogni fase del procedimento (istruttoria gestione e monitoraggio), a collaborare con i Comuni, le Unioni di Comuni e la Regione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente avviso e dal Decreto Dirigenziale n. 4591 del 5 marzo 2025 e successive modificazioni e integrazioni; per tali finalità potrà essere richiesta la produzione della documentazione utile ad evidenziare gli sconti usufruiti.

Al genitore/tutore inadempiente, in tutto o in parte, alle richieste pervenute dal Comune, dall'Unione di Comuni e dalla Regione, aventi ad oggetto le finalità sopra descritte, sarà disposta la revoca totale dei benefici accordati con il presente avviso.

I genitori/tutori beneficiari sono tenuti altresì, in ogni fase del procedimento (istruttoria gestione e monitoraggio), a prendere visione delle informazioni pubblicate sul sito web di Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/nidigratis>

Articolo 8

Clausola di rinvio e responsabile del procedimento

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alle disposizioni approvate con il Decreto Dirigenziale n. 4591 del 5 marzo 2025 e successive modificazioni e integrazioni, che i soggetti interessati devono comunque rispettare.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Educazione e istruzione.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

La Regione, i Comuni e le Unioni di Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ognuno per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ed i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- la Regione Toscana è tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalità di monitoraggio, verifica, rendicontazione e valutazione degli interventi cofinanziati, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (Ue) 2021/1057 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Gli interessati del trattamento sono i genitori/tutori dei bambini e delle bambine che frequentano i servizi per la prima infanzia;
- costituiscono oggetto del trattamento in particolare:
 - i dati anagrafici dei genitore/tutore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) dati di residenza/domicilio, indirizzo mail, recapito telefonico, dati economici (valore ISEE del nucleo familiare), i giustificativi previsti dal presente avviso;
 - i dati anagrafici del bambino (nome, cognome, codice fiscale, sesso, cittadinanza, data di nascita) e dati relativi alla residenza;
- il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche;
- la Regione Toscana adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati;
- i dati, inoltre, sono comunicati a soggetti terzi, e specificatamente al soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell'applicativo regionale, ai soggetti incaricati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni di controllo, verifica e monitoraggio dei progetti, ai Comuni e alle Unioni di Comuni aderenti al presente avviso; l'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare;
- i dati potranno essere altresì comunicati a Irpet o all'Istituto degli Innocenti per le valutazioni sull'efficacia della Misura e ai fini di ricerca e statistica; le modalità di utilizzo e valutazione di tali dati sono definiti dal Settore regionale competente in protocolli comunicati a tali soggetti;
- i dati personali non saranno diffusi;
- la durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, ciò anche in applicazione di quanto previsto dalla normativa europea;
- i Comuni, le Unioni di Comuni e i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);

- i dati personali forniti dalle parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - P.zza duomo 10 - 50122 Firenze. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it. Aderendo alle Misure previste dal presente avviso Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati confermano di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti, anche al fine di garantire la tutela dei dati personali, qualora presenti, e i diritti degli interessati.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare Regione Toscana cesseranno al termine del periodo di riferimento delle attività previste negli atti richiamati nelle premesse o di ulteriori atti successivi che ne prevedano la prosecuzione, ovvero in caso di cessazione anticipata delle attività, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e soggetti coinvolti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che aderiscono si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/18; in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegnano a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente avviso;
- trattare i dati personali soltanto sulla base delle disposizioni previste dal presente avviso ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana quale Titolare del trattamento nei casi non disciplinati dallo stesso, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a Regione Toscana;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Titolare, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;
- informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 30 ore dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del Trattamento di ogni violazione di

dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE (una descrizione della natura della violazione di dati personali e delle conseguenze della stessa, e le misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio);

- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto la propria autorità, nonché adottare le misure volte a:
 - (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati,
 - (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e
 - (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso, l'elaborazione ed archiviazione, la comunicazione e la diffusione, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;
- informare periodicamente il Titolare del Trattamento, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- inviare al Titolare del Trattamento, previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare del Trattamento, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy;
- informare prontamente il Titolare del Trattamento di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
- fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare del Trattamento in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, ex artt. dal 15 al 22 del GDPR, le cui informazioni sono trattate in esecuzione dei Servizi o in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché in caso di qualsiasi controversia avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;
- garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed alla vigente Normativa Privacy, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare del Trattamento (con preavviso minimo di 5 giorni), direttamente o avvalendosi di terzi, potrà effettuare per verificare la puntuale osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle proprie indicazioni;
- comunicare al Titolare del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei

dati personali (DPO) di Toscana Promozione Turistica collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del Trattamento.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Potrebbero inoltre essere conferiti alla banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici regionali per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 10 Richiesta di informazioni

Per eventuali richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare il seguente indirizzo mail:

nidigratis@regione.toscana.it



Alla Regione Toscana
Settore Educazione ed istruzione
Firenze

Oggetto: Rinuncia contributo regionale Nidi Gratis 2025/2026

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

CODICE UNIVOCO DOMANDA _____

con riferimento al contributo assegnatomi da Regione Toscana relativo alla Misura Nidi Gratis per l'anno educativo 2025/2026

COMUNICO

la rinuncia definitiva a tale contributo a partire dal mese di*

☐ settembre 2025 ☐ ottobre 2025 ☐ novembre 2025 ☐ dicembre 2025

☐ gennaio 2026 ☐ febbraio 2026 ☐ marzo 2026 ☐ aprile 2026

☐ maggio 2026 ☐ giugno 2026 ☐ luglio 2026

****Dal mese indicato il contributo regionale non sarà più applicato e dovrà essere pagata al servizio educativo l'intera retta/tariffa.***

Cordiali saluti

Data _____

Firma

Allego copia di un documento di identità valido